

Codice A1814B

D.D. 3 agosto 2023, n. 2101

R.D. 523/1904 - Torrente Borbera - Autorizzazione idraulica per interventi di messa in sicurezza idrogeologica mediante realizzazione di nuove difese spondali e consolidamento di repellenti esistenti in sponda destra del torrente Borbera, in località Ca Bianca, in Comune di Albera Ligure (AL). Richiedente: Comune di Albera Ligure (AL).



ATTO DD 2101/A1814B/2023

DEL 03/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Torrente Borbera – Autorizzazione idraulica per interventi di messa in sicurezza idrogeologica mediante realizzazione di nuove difese spondali e consolidamento di repellenti esistenti in sponda destra del torrente Borbera, in località Ca Bianca, in Comune di Albera Ligure (AL). Richiedente: Comune di Albera Ligure (AL).

Il Comune di Albera Ligure, con sede in Via Roma n.1, 15060 Albera Ligure (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 0001271 del 10/07/2023 (assunta a ns. prot. n. 29509 del 10/07/2023) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per un intervento di messa in sicurezza idrogeologica mediante realizzazione di due nuove difese spondali (scogliere) e consolidamento di due repellenti (pennelli) esistenti in sponda destra del torrente Borbera, in località Ca Bianca, in Comune di Albera Ligure (AL).

Tale intervento, codice CUP C27H2200004000001, risulta finanziato con un contributo pari a 180.000 euro con Decreto 18/07/2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (interventi di Messa in Sicurezza del Territorio - Anno 2022 - Art. 1 Comma 139 e ss. Legge 145/2018).

Poiché in progetto è prevista la realizzazione di opere di difesa che interessano il corso d'acqua pubblico denominato Torrente Borbera, iscritto nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Considerato che l'opera prevista in progetto assolve unicamente la finalità di protezione della sponda da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi dell'art. 26 del regolamento regionale n. 10/R del 16 dicembre 2022, non occorrerà formalizzare un atto di concessione e non dovrà essere corrisposto alcun canone, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal Comune di Albera Ligure, è allegato il progetto definitivo-esecutivo in formato digitale, datato marzo 2023, redatto dallo studio *R & P ENGINEERING S.r.l.* con sede in Via Novi 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) (arch. Paolo Morgavi, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Alessandria al n. A 728), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 dell'11/05/2023.

Questo settore, esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e, con nota prot. n. 31305 del 19/07/2023, ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Il progetto prevede:

- il consolidamento di due repellenti (pennelli) esistenti, di cui uno rovesciato a seguito di eventi di piena, mediante sottofondazione e rivestimento degli stessi con massi cementati, in modo da colmare le erosioni localizzate e proteggere le pareti delle opere esistenti;
- la realizzazione di due nuove scogliere: partendo da monte, la prima scogliera sarà realizzata nel tratto compreso tra un altro pennello già consolidato, in prossimità dell'immissione del Rio Lubbia, e il primo pennello oggetto del presente intervento, per una lunghezza di circa 25 metri; la seconda scogliera è prevista tra i due pennelli da consolidare, per una lunghezza di circa 25 metri. Entrambi i tratti di difesa sponale avranno una fondazione profonda circa 2 - 2,3 metri in massi cementati, e una elevazione in massi intasati in terra con altezza variabile da 2,5 a 4 metri.

Complessivamente, il tratto di sponda destra del torrente Borbera oggetto di interventi è lungo circa 57 metri.

L'accesso all'area d'intervento è previsto dalla sponda idrografica destra attraverso la viabilità esistente che dalla S.P. 140 "della Val Borbera" raggiunge l'alveo del torrente Borbera e, la formazione di un pista provvisoria di cantiere in alveo mediante la semplice regolarizzazione del terreno della lunghezza complessiva di circa 305 metri e larghezza 3,00 metri.

Per la realizzazione dei lavori è prevista la formazione di una savanella lunga circa 155 metri nell'alveo del torrente Borbera per l'allontanamento delle acque di aggettamento dall'area di intervento, nella posizione e secondo le indicazioni contenute nelle tavole progettuali allegate.

In data 26/07/2023 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, congiuntamente al progettista e al Sindaco del Comune Albera Ligure, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Con nota prot. n. 33102 del 01/08/2023 lo Studio di progettazione *R & P ENGINEERING* ha inviato a mezzo PEC integrazioni spontanee in base a quanto riscontrato e condiviso nel corso del sopralluogo congiunto del 26/07/2023.

Dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, l'esecuzione degli interventi in oggetto è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le difese spondali in massi previste in progetto dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo della sponda naturale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua o provocare deviazioni al flusso della corrente, inoltre le estremità di monte dovranno essere opportunamente ammortate ai manufatti esistenti, al fine di evitarne l'aggiramento da parte della corrente;
2. le difese spondali dovranno essere realizzate con pendenza non inferiore a 45°, opportunamente ricalzate con materiale litoide per ricoprire le fondazioni; dovranno inoltre essere rispettate le indicazioni progettuali in merito alla profondità di imposta delle fondazioni delle scogliere e delle sottofondazioni dei pennelli;
3. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua: il rivestimento in massi del pennello ribaltato non potrà in nessun caso superare la quota del ciglio di sponda esistente (valutare in corso d'opera, se fattibile, di rimuovere la porzione di pennello che, per effetto del ribaltamento, supera la quota del ciglio di sponda);
4. i massi che verranno utilizzati per le difese spondali e per il consolidamento dei pennelli, così come da progetto, dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare dovranno essere costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta e uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
5. per facilitare il transito dei mezzi lungo la pista di cantiere è consentito solo un semplice livellamento del materiale litoide senza realizzare rilevati, posare tubi e senza modificare l'andamento planoaltimetrico dell'alveo;
6. a ultimazione lavori dovrà essere smantellata la rampa di accesso all'alveo, rimossa la pista temporanea di cantiere che interessa l'alveo del torrente Borbera, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
7. la savanella nell'alveo del torrente Borbera, prevista per l'allontanamento delle acque di aggotamento dall'area di intervento, a lavori ultimati dovrà essere reinterrata con il materiale di scavo e dovrà essere ripristinata la sezione originale di scorrimento del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. 616/77: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle Regioni ed agli Enti locali";

- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Legge Regionale n. 20 del 5/08/2002 e s.m.i., e n.12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Albera Ligure (AL), alla realizzazione di nuove difese spondali e consolidamento di repellenti esistenti in sponda destra del Torrente Borbera, in località Ca Bianca, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e depositati in formato digitale agli atti del Settore e in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche elencate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo; il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per il posizionamento della scogliera dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o erosioni di sponda, ove necessario, nel tratto oggetto di sistemazione, mentre l'asportazione del materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
3. è fatto divieto d'abbandono di detriti in alveo; il materiale di risulta proveniente dagli scavi per il posizionamento delle opere di difesa dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo e/o erosioni di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi, mentre l'eventuale eccedenza e il materiale eventualmente proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti dovranno essere conferiti a discarica nei rispetti di cui al D Lgs 152/2006 e s.m.i.;
4. nell'attuazione degli scavi e dei riporti di ripristino della sezione idraulica non dovranno essere modificate le caratteristiche plano altimetriche delle sponde; le sponde e l'alveo interessati dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime

idraulico del corso d'acqua;

6. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni 1 (uno)** a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, un a volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e con un congruo preavviso, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere siano state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni impartite;
8. è vietato l'accesso e il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua e in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
9. durante la realizzazione dei lavori non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbero materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
10. sarà onere del committente delle opere, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
11. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e

delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Irene Sterpi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli